



Regolamento n. 1  
approvato con delibera n. 102 del 23/11/2007

## ***Gruppo Astrofili “ $\tau$ ” di Tarquinia***

Provincia di Viterbo

# REGOLAMENTO

Sull'uso volontario di strumenti personali per i scopi  
dell'associazione

## **ARTICOLO 1**

Il Socio che mette volontariamente a disposizione dell'associazione strumenti di proprietà per scopi culturali, è personalmente responsabile dei rischi cui va incontro; pertanto ha il diritto/dovere di prendere tutte le precauzioni del caso, disponendo personalmente dello strumento ovvero facendolo utilizzare ad altri solo dietro sue specifiche indicazioni ed in sua presenza.

## **ARTICOLO 2**

Al fine di garantire ai propri soci che mettono volontariamente a disposizione dell'associazione strumenti di proprietà, una seppur modesta copertura finanziaria in caso di guasti accidentali, fermo restando la corresponsabilità di terzi, si dettano le seguenti condizioni:

- a) L'avaria deve avvenire durante un uso pubblico dello strumento.
- b) Il danno deve essere causato prodotto da cause non imputabili al proprietario dello strumento; pertanto, quest'ultimo, non deve aver agito per sua colpa e/o sua negligenza ed imperizia.
- c) Al fine di documentare gli eventi da registrare agli atti, chi subisce il danno può fare esplicita richiesta di contributo specificando in particolare:
  - a. le modalità dell'incidente che hanno portato al guasto (come è avvenuto);
  - b. le caratteristiche del guasto (cosa si è guastato);
  - c. eventuale richiesta di avvalersi del nome dell'associazione di appartenenza per sconti sulla riparazione e/o sostituzione di parti dello strumento.
  - d. presentando fattura o pari documento a valenza legale, che testimoni la somma pagata per la riparazione/sostituzione dello strumento
- d) E', comunque, escluso il rimborso per danni che siano conseguenza dell'usura e/o dell'utilizzo del bene.

## **ARTICOLO 3**

L'eventuale rimborso di cui all'art. 2 è previsto solo ed esclusivamente se presente nelle casse dell'associazione una quota minima pari a 500 € e per gli strumenti messi a disposizione dell'associazione. Sono pertanto esclusi dal rimborso di cui all'art. 2, tutti i danni occorsi ai mezzi di trasporto utilizzati da soci per recarsi presso i luoghi stabiliti e/o concordati dall'associazione nel perseguimento dello scopo sociale.

#### **ARTICOLO 4**

Come indicato nell'art. 2 punto c, al fine di ottenere eventuali sconti per la riparazione dello strumento, il socio può richiedere di avvalersi del nome dell'associazione di appartenenza.

Viene altresì specificato che tale richiesta *non autorizza* il socio ad intestare la fattura o pari documento, comprovante l'avvenuta riparazione dello strumento, al nome dell'associazione cui fa parte.

Sarà cura dell'associazione stessa fornire al richiedente tutti gli elementi utili al raggiungimento dello scopo prefissato.

#### **ARTICOLO 5**

Le persone non iscritte all'associazione, che mettono volontariamente ed occasionalmente a disposizione gli strumenti di proprietà, non hanno diritto a risarcimenti. Sarà dovere dell'associazione informarli per iscritto dell'eventualità.

#### **ARTICOLO 6**

Secondo quanto disposto negli articoli precedenti, qualora viene riconosciuto, da parte del Consiglio Direttivo il risarcimento dovuto al proprietario dello strumento, si provvede secondo le seguenti modalità:

- a) per una quota pari al 30% del valore pagato per la riparazione e comunque non oltre le 250 Euro.
- b) Nel caso in cui l'entità del danno supera le 1.000 € comprensivi di eventuali sconti l'associazione, valutate le effettive condizioni del caso (vetustà dello strumento, condizioni di utilizzo.....), può elargire una ulteriore quota, pari a 100 €, per venire incontro per quanto possibile al danneggiato.

#### **ARTICOLO 7**

Il proprietario dello strumento che ha subito il danno ed a cui è stato elargito un rimborso, non può più ricevere un secondo contributo per la riparazione/sostituzione dello stesso o altro acquistato a titolo personale.